

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 19 maggio 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Sperandio Dr. Sandro, Verusio Dr. Francesco, De Cristofaro Prof. Marco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 – APPELLO DELL'ASSOCIAZIONE CAPOTERRA 2000 AVVERSO DECISIONI
MERITO GARA CAPOTERRA 2000/ICHNOS CALCETTO SASSARI DEL 21.2.2003**
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com.
Uff. n. 37 del 3.4.2003)

La C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dall'Associazione Capoterra 2000 di Capoterra (Cagliari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**2 – APPELLO DELLA POL. SABAZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 15.2.2007 INFLITTA AL CALCIATORE MANNINA
GIOVANNI ANTONIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Lazio - Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Sabazia Calcio di Anguillara Sabazia (Roma) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

.....

3 – APPELLO DELL'U.S. CASARANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 4 GARE E L'INIBIZIONE FINO 31.12.2003 INFLITTA AL SIG. ARETANO GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 137 dell'11.4.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Casarano di Casarano (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 – APPELLO DELLA S.S. ROGGIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROGGIANO/SAN LORENZO DEL VALLO DEL 6.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 5.5.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto della S.S. Roggiano di Roggiano Gravina (Cosenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

5 – APPELLO DELLA S.S. PROMO POTENZA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA SQUALIFICA DEL TESSERATO CAPOBIANCO PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Promo Potenza di Potenza, annulla, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l'esame di merito. Ordina restituirsi la relativa tassa.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Giubilaro Dr. Aldo, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

6 – APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMONIZIONE E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 AL PROF. CINQUINI ORESTE, NONCHÉ AVVERSO L'AMMENDA DI € 2.000,00 AD ESSA RECLAMANTE , INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 312 del 24.4.2003)

La C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma riduce le sanzioni inflitte dai primi giudici al Prof. Cinquini alla sola ammonizione ed ad € 1.000,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta alla S.S. Lazio. Ordina restituirsi la tassa versata.

7 – APPELLO DELL'A.C. EUR COOP AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONESSA/EUR COOP DEL 16.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 75 del 2.5.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.C. Eur Coop di Roma ed ordina incamerarsi la tassa versata.

8 – APPELLO DEL CALCIATORE MICHELINI MAURIZIO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA ISTANZA DI SVINCOLO AI SENSI DELL'ART. 32 BIS N.O.I.F. (delibera della commissione tesseramenti (Com. Uff. n. 25/D Riunione del 20.3.2003)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto da calciatore Michelini Maurizio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

9 – APPELLO DELLA S.S. NUOVA ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA ACRI/RENDE CENTRO STORICO DEL 23.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 5.5.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Nuova Acri di Acri (Cosenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 20 maggio 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro